

agli utili dovrà essere di natura consentita in aumento del capitale assicurato e solo in via subordinata verrà concesso sotto forma di diminuzione del premio annuo. In quest'ultimo caso però il contraente dovrà accettare il differimento, all'atto del pagamento dell'ottava annualità di premio, della corrispondenza degli utili relativi alle precedenti sette annualità di premio.

Tale norma è resa indispensabile per poter corrispondere anche in caso di riscatto entro i primi sette anni una somma pari all'importo dovuto al dipendente assicurato, nella misura annua come dichiarata in polizza, giusta le disposizioni dell'art. 1 del R.D. L. n. 5 dell'8 gennaio 1942-XX.

Peraltro in caso di sinistro o di scadenza prima di detta epoca, la somma liquidabile sarà maggiorata dell'importo degli utili costituitosi a quel momento.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di concedere la partecipazione agli utili unicamente in aumento del capitale assicurato.

VIII - Bilancio 1941 della gestione polizze fidejussorie -

Il Direttore generale riferisce che il bilancio dell'esercizio 1941 rispecchia, nei suoi risultati, il ragguardevole andamento della gestione